

COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

**STATUTO
COMUNALE**

Delibera del Consiglio nr. 14 di data 24.07.2014

TITOLO I°

I PRINCIPI

Art. 1. IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune è costituito dai territori così risultanti dalle mappe e dalle risultanze tavolari esistenti, comprensivo delle frazioni distribuite nel territorio di Viar e Mostizzolo e comprensivo dei territori delle Malghe Bordolona e loro adiacenze.
2. Confina con i territori dei Comuni di:
CALDES (fr. Bozzana) - BRESIMO - LIVO (fr. Preghena) - LIVO - CLES.
3. Capoluogo del Comune è Cis, in esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
4. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono riprodotti in calce al presente Statuto.

Art. 2. PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3. Valorizza la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nonché della maternità e della paternità.
4. Valorizza l'attività agricola e le attività sociali ad essa connesse, assicurando altresì la salvaguardia della salute dei cittadini ed il rispetto dell'ambiente, promuove e valorizza le attività economiche ed artigianali.
5. Promuove l'equilibrato assetto del territorio, tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo ; valorizza il patrimonio storico, artistico ed ambientale salvaguardando le tradizioni culturali, incentiva la programmazione e la valorizzazione del patrimonio boschivo.
6. Sostiene l'attività e le iniziative del volontariato e delle associazioni e principalmente di quelle che istituzionalmente si adoperino per la tutela dell'incolumità dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio storico-ambientale.
7. Valorizza le risorse e le attività culturali e sportive, formative e di ricerca e, promuove le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

8. Promuove forme di collaborazione e di partecipazione a consorzi per il controllo e la gestione del patrimonio boschivo e della viabilità.
9. Promuove il raggiungimento di intese con gli organi che gestiscono i servizi al fine di assicurare un'organizzazione della vita rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie.
10. Promuove e sostiene attività d'incontro e scambio socio-culturali dei cittadini con i lavoratori originari di Cis emigrati e con le loro famiglie. Si pone altresì fra gli obiettivi, al fine di politiche di pace e di cooperazione, rapporti di gemellaggio con altri Comuni.
11. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
12. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

TITOLO II°
GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I° CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3. FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e di indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.

2. Esso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

5. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo Statuto aziendale e dal regolamento.

6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

7. Abrogato.

8. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

9. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina ove spetti, il rimborso spese.

10. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Collegio dei Revisori dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.

11. Esercita le altre competenze assegnategli dalla legge regionale e quelle previste,

nell'ambito della legge, dallo Statuto, ed adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

Art. 4. CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione dopo aver precisato la natura del motivo, valutata l'attendibilità dello stesso da parte del Consiglio Comunale, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il regolamento può precisare i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, nonché i tempi del deposito afferente la documentazione, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
6. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti, Aziende, Istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere apposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto e sono definitive ed efficaci dal momento della presentazione.
8. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.
9. I Consiglieri devono mantenere il segreto nei casi previsti dalla legge.
10. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute di lire 25.000 (venticinquemila).

Art. 5. CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce su convocazione di iniziativa del Sindaco e quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio il Sindaco lo convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti e indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.

4. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

5. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di cinque Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

6. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

7. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

8. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbono essere segrete.

10. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

11. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali del Comune di Cis sarà effettuata con l'utilizzo di strumenti informatici, mediante l'invio della stessa agli indirizzi di posta elettronica normale o certificata dei singoli componenti degli organi. Tali atti sono inoltre pubblicati sull'albo informatico del Comune di Cis.

Art. 6. INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta e solo ad essa nelle seguenti materie:

- Bilancio di previsione;
- Conto consuntivo;
- Piani e programmi generali e settoriali;

nonché al Sindaco ed a ciascun Consigliere e ai cittadini come previsto nei successivi articoli relativi alla partecipazione.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze. E' prescritta la maggioranza assoluta dei Consiglieri per l'approvazione:

- del Bilancio;
- del Conto Consuntivo;
- dei Regolamenti;
- di convenzioni per l'istituzione o scioglimento di un Consorzio;
- per l'accensione di mutui non previsti nel bilancio di previsione.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e solo quando riguardano persone.

6. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 7. REVISIONE DELLO STATUTO

1. La proposta di iniziativa delle deliberazioni di modifica dello Statuto deve essere sottoscritta da un terzo dei Consiglieri. Lo Statuto non può essere oggetto di revisione nei sessanta giorni precedenti l'elezione del Consiglio.

Art. 8. NOMINE CONSILIARI

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti senza ulteriori formalità.

2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Le candidature sono esaminate dalla Commissione consiliare, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

Art. 9. GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso Gruppo, con il consenso di questo.
2. Il regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.
4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 10. CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

Art. 11. COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno, Commissioni permanenti stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella in cui si è proceduto alla convalida del Sindaco.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i Gruppi.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono, e se richiesti debbono, partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

CAPO II° SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 12. SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità,

promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio .

3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

5. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 13. FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno (sulla base delle indicazioni della conferenza dei Capi gruppo). Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capi gruppo.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove necessario.

3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

4. Impartisce direttive al Segretario comunale.

5. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma.

6. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.

7. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative e contratti con le altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali, nonché ogni altro atto per la gestione ordinaria dei servizi e delle funzioni.

8. Presiede le procedure concorsuali con facoltà di delega.

9. Emanava gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati,

che la legge, lo Statuto o i Regolamenti non attribuiscano alla competenza della Giunta, del Segretario o dei dirigenti. Fissa altresì con successivo regolamento i giorni e l'orario di audizione di cittadini o privati per questioni riguardanti l'attività del Comune.

10. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

11. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

12. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art. 14. DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 15. abrogato

Art. 16. GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio .

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori , tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco assicurando la partecipazione di entrambi i sessi. Non oltre la metà degli Assessori possono essere scelti tra i cittadini non Consiglieri, quindi 1 (uno), in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.

Art. 17. COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al Segretario, ai dirigenti.

2. Essa esercita insieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

Art. 18 abrogato

Art. 19. FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale e delibera su proposte corredate da pareri con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

2. La Giunta comunale si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese. Vigè altresì il principio dell'astensione nei casi di incompatibilità secondo le modalità previste dall'articolo 4 (St) comma 4.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità, e se richiesto dal Presidente esprime voto consultivo.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo le eccezioni specificatamente motivate stabilite di volta in volta. Il verbale delle singole deliberazioni succintamente espresso riporta il numero dei voti non favorevoli.

5. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Presidente o il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 20. ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.

Art. 21. DIMISSIONI, CESSAZIONI E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima

adunanza successiva.

2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 22. MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.

2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

TITOLO III° **L'ORGANIZZAZIONE**

CAPO I° ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23. PRINCIPI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unifacente il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.

2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

- a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;*
- b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;*
- c) orientamento alla qualità totale di tutte le articolazioni;*
- d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;*
- e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;*
- f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;*
- g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture edel personale.*

Art. 24. RIASSETTO ANNUALE

1. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio, in allegato alla proposta di bilancio di previsione deliberata dalla Giunta, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, proponendo al Consiglio le modifiche del regolamento di organizzazione e gli adeguamenti della dotazione organica che ritenesse necessari ed opportuni.

2. La relazione viene redatta tenendo conto del parere scritto del Segretario comunale.

Art. 25. RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
3. Il Comune nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
4. Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:
 - a) *le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;*
 - b) *i diritti, doveri e sanzioni;*
 - c) *l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;*
 - d) *i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.*

Art. 26. SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario di grado più elevato del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
3. Nel rispetto della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'Ente è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto.

Art. 27. COMPETENZE GESTIONALI

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di tutti gli atti di gestione stabiliti dai Regolamenti.
2. Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta e indica per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

3. Spetta in particolare al Segretario comunale con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni a carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;*
- b) organizzazione del personale e delle risorse messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi da questi fissati;*
- c) formare gli schemi di bilancio di previsione e consuntivi;*
- d) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati dalla Giunta e determinati dal regolamento di contabilità;*
- e) presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti secondo le disposizioni del regolamento;*
- f) è membro della Commissione di disciplina;*
- g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti .*

Art. 28. PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E STIPULA DEI CONTRATTI

1. La Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
2. Fermo quanto previsto nel comma precedente il Segretario comunale roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

Art. 29. COMPETENZE CONSULTIVE

1. Il Segretario comunale può partecipare se richiesto a Commissioni di studio e di lavoro.
2. Esprime parere di legittimità sulle questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 30. PARERI

1. Il Segretario comunale esprime il parere preventivo su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, sotto il profilo della legittimità.
2. Qualora i responsabili dei servizi non rivestano la qualifica richiesta per esprimere pareri con rilevanza esterna, il Segretario esprime altresì nei limiti delle proprie competenze il parere tecnico, di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria qualora la deliberazione comporti impegni di spesa.

Art. 31. COMPETENZE DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curandone la verbalizzazione, nonché alle sedute delle Commissioni e degli organismi comunali ove è prescritta la sua presenza.

2. Sovrintende al rilascio di documenti ed alla concessione di permessi di visione degli stessi cittadini e Consiglieri comunali, nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza e delle norme relative.

3. Provvede all'attestazione su richiesta del messo delle avvenute pubblicazioni all'albo e delle esecutività di provvedimenti ed atti.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia .

TITOLO IV° **I SERVIZI PUBBLICI**

Art. 32. PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi elettivi. La gestione dei servizi deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e tale da salvaguardare i principi di economicità.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possono in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti ed organismi senza fini di lucro nell'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura inoltre in ogni caso i servizi pubblici necessari per rimuovere gli effetti materiali conseguenti a calamità ed eventi straordinari favorendo ed incentivando le associazioni di volontariato allo scopo destinate.

Art. 33. FORME DELLA GESTIONE

1. I servizi sono ordinariamente gestiti in economia. Possono essere gestiti mediante concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge a seconda della particolare natura del servizio.

2. Le forme e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

Art. 34. GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e

finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, ed autorizzano altresì il Sindaco all'istituzione o all'ampliamento dell'oggetto o alla prosecuzione del servizio oltre i termini previsti nei casi in cui particolari situazioni oggettivamente determinate li rendessero necessari.

3. Il Sindaco stabilisce procedure per il controllo economico di gestione, anche in relazione al proprio programma ed agli indirizzi del Comune.

4. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

5. Nella relazione al conto consuntivo i Revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 35. SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed a criteri di economicità.

2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni, privilegiando le imprese residenti che assicurino la continuità del servizio.

3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Art. 36. AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedono di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

4. Il Sindaco cura che siano effettuati specifici controlli sull'operato degli organi, delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 37. ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco, in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei, nominati dal Sindaco, con gli stessi criteri previsti per il Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale.

4. Lo Statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.

5. Esso disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, nonché i modi di partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.

6. Esso prevede altresì l'istituzione di strutture per il controllo di gestione. Le risultanze del controllo di gestione sono inserite nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

Art. 38. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale.

2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina la partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e l'attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione.

3. L'istituzione si può avvalere, a mezzo di apposite convenzioni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e di altre organizzazioni senza fine di lucro.

4. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

Art. 39. REVOCA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può revocare il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Art. 40. EQUILIBRIO DI BILANCIO

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.

2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.

3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.

4. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio comunale, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.

5. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

Art. 41. PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse che abbiano rilevanza nell'ambito locale.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata, prevedendo l'attribuzione obbligatoria della carica di amministratore nel Consiglio di Amministrazione della società ad un rappresentante del Comune nominato dal Consiglio comunale.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V° **LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE**

Art. 42. PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra Pubblica Amministrazione, con i privati, avvalendosi nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere, o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

Art. 43. CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture organizzative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n° 1.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 44. PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;*
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;*
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;*
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;*
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;*
- f) le eventuali procedure di arbitrato.*

Art. 45. CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 46. UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI° **LA PARTECIPAZIONE**

Art. 47. STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE

1. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune da regolamentare con apposito provvedimento, sono:

- a) i referendum consultivi e propositivi;
- b) le proposte di provvedimenti amministrativi;
- c) l'iniziativa di interrogazione e interpellanza;
- d) consulte.

2. Ogni altra forma di partecipazione potrà essere promossa da organi istituzionali e singoli cittadini, quali assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di frazione, consigli comunali aperti.

Art. 48. REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a materie di competenza locale.

2. Il referendum è promosso dal Consiglio comunale con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, su iniziativa propria o della Giunta o su richiesta di almeno cento elettori; la sottoscrizione è acquisita nel trimestre precedente alla presentazione della proposta.

3. Non sono ammessi referendum sulle seguenti materie: tributi, tariffe, rette, prelievi, contributi, designazioni, nomine o revoche di persone, nonché sugli stessi argomenti che siano stati oggetto di referendum nel biennio precedente.

4. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum deve precedere la deliberazione di indizione ed è formulato da un organo collegiale composto da un esperto in diritto amministrativo di fiducia, dal Segretario comunale e da un funzionario della Provincia.

5. L'Amministrazione comunale può motivatamente discostarsi dall'esito referendario.

6. E' consentita una sola tornata referendaria all'anno.

Art. 49. PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto di proposta redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa che rechi non meno di trenta sottoscrizioni di aventi diritto al voto, raccolte nei trenta giorni precedenti il deposito ad eccezione delle materie di cui all'articolo 6 (St), punto 1.
2. Il Consiglio comunale esamina e delibera sul progetto di proposta entro due mesi dal deposito.

Art. 50. INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. Anche i cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositando il testo con non meno di quindici sottoscrizioni di elettori presso la segreteria.
2. Il Sindaco risponde per iscritto entro trenta giorni inviandone copia ai Consiglieri comunali.

Art. 51. CONSULTE

1. Sono istituite consulte per categorie economico-sociali che possono essere sentite su provvedimenti che le riguardano ed hanno facoltà di presentare proposte di provvedimenti relative al settore di competenza.
2. Il regolamento ne disciplina le modalità.

Art. 52. DIFENSORE CIVICO

1. All'inizio di ogni mandato, il Consiglio comunale decide se procedere o meno alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge.

TITOLO VII°

PRINCIPI DELL'ATTUAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 53. TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini anche riuniti in forme associative all'attività dell'Ente, salvaguardando l'efficienza dell'azione amministrativa e la funzionalità degli uffici; l'attività dell'amministrazione in qualsiasi forma esercitata è improntata all'efficienza ed imparzialità ed è resa trasparente e conoscibile ai cittadini tutti.

2. Il Comune assicura completa e aperta informazione della propria attività con precipuo riguardo:

- a) ai regolamenti;*
- b) ai bilanci preventivi e consuntivi;*
- c) ai piani e strumenti programmatici;*
- d) ad ogni altro atto o provvedimento che sia particolarmente rilevante.*

3. I dipendenti comunali devono orientare la propria attività a rendere effettiva tale informazione i cui oneri sono a carico del Comune. Il regolamento determina le modalità attuative della pubblicazione e della consultazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi generali e di quelli comunali di interesse locale.

4. I regolamenti dopo l'approvazione tutoria sono pubblicati all'albo Pretorio con avviso del loro deposito in Segreteria per dieci giorni ed entrano in vigore col giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

Art. 54. COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

1. Il Comune partecipa a forme collaborative ed associative nonché a modelli organizzativi di tipo anche privatistico come disciplinati dalla legge nel rispetto dei principi di economicità e funzionalità della sua azione tesa alla realizzazione dello sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.

2. Il Comune, allo scopo di effettuare servizi coordinati e qualitativamente migliori in un ambito territoriale adeguato, promuove e valorizza rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione nonché con ogni altro Ente locale attraverso forme associative e di cooperazione anche in forme istituzionali come previsti dalla legge.

Art. 55. DIRITTI DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce ai cittadini la più ampia informazione relativa all'organizzazione ed alle attività proprie e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti, assicurando ai cittadini stessi, nonché agli interessati, singoli o associati:

- a) il diritto di accesso, di ricerca e di visura degli atti amministrativi del Comune, degli Enti dipendenti e delle Aziende municipalizzate;
- b) il diritto di ottenere copia degli atti;
- c) il diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità di esercizio dei suddetti diritti di informazione.

TITOLO VIII°
LA GESTIONE FINANZIARIA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 56. CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale, il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 57. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico,
3. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.

4. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione.

5. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si previene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

8. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, per i criteri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

9. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

Art. 58. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. L'approvazione da parte del Consiglio del bilancio o degli atti modificativi del programma delle opere ed investimenti in essi puntualmente previsti nei modi di cui ai precedenti commi,

costituisce anche approvazione di programma degli investimenti e di programma delle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 13 secondo comma, lettera b) della L. R. 4 gennaio 1993, n° 1.

Art. 59. LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale della equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati, in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce socialmente deboli.

2. Il Comune persegue, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

3. Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.

4. La Giunta comunale assicura la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 60. LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e provinciali al fine di recepire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquistate mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di acclarata impossibilità di accedere a forme di credito pubbliche meno onerose.

Art. 61. LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di gestione e conservazione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetti di atti di gestione, nuove costruzioni o acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale è il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate degli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente il Consiglio comunale e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprima parere favorevole.

5. I beni patrimoniali disponibili quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per fare fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente, possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta se già previsti in bilancio.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 62. REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Revisore è organo ausiliario tecnico-consultivo del Comune ed è eletto dal Consiglio comunale in conformità a quanto disposto dall'art. 35 della L. R. 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico. Qualora durante il triennio il Revisore venga a cessare per dimissioni od altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione (avendo riguardo che il candidato sia iscritto nel medesimo albo professionale di quello cessato). Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo del triennio. Il compenso spettante è deliberato all'atto della nomina entro la misura massima fissata con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del comma 13 dell'art. 35 della L. R. 4 gennaio 1993, n. 1.

3. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità definite dal presente Statuto e dal regolamento.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne

riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 63. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il trenta giugno dell' anno successivo, in seduta pubblica, con il voto a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 64. APPALTI E CONTRATTI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e del regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Nell'affidamento di incarichi professionali il Comune procede alla valutazione di criteri oggettivi basati su capacità, correttezza ed esperienza professionale maturata, definendo appositi elenchi redatti con la collaborazione degli ordini professionali della provincia ed approvati dalla Giunta comunale.
3. Gli incarichi, di norma, sono affidati con il criterio della rotazione. Per incarichi di particolare importanza o specializzazione possono essere individuati professionisti al di fuori degli elenchi o dell'ambito provinciale, anche mediante pubblico concorso.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base.
5. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita, o comunque vigente, nell'Ordinamento Giuridico italiano.
6. I procedimenti per l'affidamento degli appalti e delle forniture devono rispondere ad

essenziali principi di economicità e trasparenza.

7. Gli atti relativi devono essere adeguatamente pubblicizzati. Ogni cittadino ha il diritto di consultarli e/o di richiederne copia, previo pagamento del costo di riproduzione degli stessi.

8. Le applicazioni delle procedure negoziali sono definite nell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

Art. 65. IL CONTROLLO DELLA GESTIONE: FINALITA'

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissi.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.